

Loyalis BVG-Sammelstiftung

**Decisione del Consiglio di fondazione del 18 novembre 2021 in merito all'ulteriore sviluppo dell'Al
Aggiunta I al regolamento quadro, valido dal 01.01.2022**

Articolo 23 – precisazione sulla rendita d'invalidità:

1. Se la persona assicurata diventa inabile al lavoro per una quota pari almeno al 40%, ha diritto a una rendita di invalidità. Un grado di invalidità inferiore al 40% non dà diritto a una rendita di invalidità.
2. L'ammontare del diritto alla rendita è espresso in percentuale rispetto a una rendita di invalidità totale. Per i nuovi diritti a una rendita maturati dal 1° gennaio 2022 il grado di invalidità è definito come segue (nuova scala delle rendite):
 - a) in caso di grado di invalidità a partire dal 70%, sussiste il diritto alla totalità della rendita di invalidità;
 - b) in caso di grado di invalidità tra il 50% e il 69%, la rendita di invalidità corrisponde al grado di invalidità;
 - c) in caso di grado di invalidità tra il 40% e il 49%, si applica una graduazione della quota di rendita dal 25% al 47.5%, in base alla quale ogni punto percentuale del grado di invalidità corrisponde a 2.5 punti percentuali di rendita di invalidità.
3. Per diritti a una rendita maturati prima del 1° gennaio 2022, in deroga al capoverso 2 lett. b) e c), si applica la seguente scala delle rendite (vecchia scala delle rendite):
 - d) un quarto della rendita con grado di invalidità almeno del 40%;
 - e) metà della rendita con grado di invalidità almeno del 50%;
 - f) tre quarti della rendita con grado di invalidità almeno del 60%.
4. In merito al sistema applicato alla scala delle rendite, valgono le seguenti disposizioni transitorie:
 - a) Per persone assicurate con diritto a una rendita di invalidità maturato prima del 1° gennaio 2022 e che hanno già compiuto 55 anni al 1° gennaio 2022, vale la vecchia scala delle rendite, ai sensi del cpv. 3.
 - b) I diritti a una rendita ai sensi del cpv. 3 vengono trasferiti nella nuova scala delle rendite secondo il cpv. 2 se, nell'ambito di una revisione della rendita, il grado di invalidità della persona assicurata varia di almeno 5 punti percentuali e quest'ultima non ha ancora compiuto 55 anni al 1° gennaio 2022. Il diritto a una rendita acquisito resta comunque tale anche in caso di modifica del grado di invalidità, nella misura in cui l'applicazione della nuova scala delle rendite ai sensi del cpv. 2 abbia per conseguenza la riduzione dell'attuale diritto alla rendita con l'aumento del grado d'invalidità o, viceversa, l'aumento dell'attuale diritto alla rendita con la riduzione del grado d'invalidità.
 - c) Sui diritti a una rendita maturati prima del 1° gennaio 2022 di persone assicurate, le quali al 1° gennaio 2022 non avevano ancora compiuto 30 anni, si applica la nuova scala delle rendite secondo il cpv. 2 al più tardi al 1° gennaio 2032. Se in questo caso l'importo della rendita dovesse subire una riduzione, alla persona assicurata verrà versato l'importo precedente fino al momento in cui il suo grado di invalidità varia almeno di 5 punti percentuali.

L'ammontare della totalità della rendita di invalidità annuale è definito nell'apposito piano delle prestazioni. Sono fatte salve le disposizioni sulla riduzione delle rendite ai sensi dell'art. 34.

Landquart, 19.11.2021

Il Consiglio di fondazione

L'applicazione seguirà in occasione del prossimo adeguamento del regolamento.